

LA TESI DI ANC E CONFIMI INDUSTRIA- 27 MARZO 2018 ORE 21:08

## Detrazione IVA: la circolare (ri)espande il dies ad quem

La circolare n. 1/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate (ri)espande di fatto il dies ad quem per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA anche per le fatture che sono arrivate nel corso dei primi giorni del successivo anno. In pratica il diritto alla detrazione relativo a una fattura 2017, arrivata nei primi giorni del 2018, può essere esercitato non necessariamente solo per l'anno di esigibilità dell'imposta, bensì in una qualsiasi liquidazione del 2018. Questa la lettura interpretativa fornita dall'ANC e da Confimi Industriz, con la nota congiunta del 27 marzo 2018.

Il momento di esercizio del diritto alla **detrazione IVA** è l'oggetto delle riflessioni contenute nella nota congiunta del 27 marzo 2018 dell'Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria, a seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018.

Nel documento di prassi l'Agenzia ha evidenziato che, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA è necessario il soddisfacimento dei seguenti **due requisiti**:

- **esigibilità** dell'imposta (dies a quo "teorico");
- possesso di una **valida fattura** (dies a quo "esercitabile").

### Dies ad quem

Relativamente al *dies ad quem* (ossia il termine entro il quale il diritto alla detrazione può essere esercitato) la circolare (ri)espande il termine ultimo della detrazione anche per le fatture che sono arrivate nel corso dei primi giorni del successivo anno: ad esempio, il diritto alla detrazione relativo a una fattura 2017 arrivata nel 2018 può essere esercitato non necessariamente solo per l'anno di esigibilità dell'imposta, bensì in una qualsiasi liquidazione del 2018.

ANC e Confimi hanno evidenziato che tale precisazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è nata dall'esigenza di risolvere la problematica relativa alle fatture di fine anno, ricevute nel corso dell'anno successivo da parte dei clienti: sarebbero potute sorgere complicazioni in ordine all'esercizio del diritto alla detrazione.

I due enti hanno pertanto sottolineato che con il suddetto chiarimento l'Agenzia delle Entrate ha di fatto risolto una importante problematica.

### Criterio della data di arrivo valido anche per i mesi successivi

La circolare n. 1/E/2018 ha precisato che, qualora il contribuente venga in possesso entro il 16 gennaio 2018 di una fattura d'acquisto relativa al 2017, può considerare tale documento ai fini della liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

Orbene, tale criterio può essere **esteso anche alle fatture ricevute in corso d'anno** e per le quali l'IVA sia divenuta esigibile all'interno del medesimo anno.

Ciò si porrebbe in linea con quanto previsto dal D.P.R. n. 100/1998.

### Ad esempio

Se una fattura è stata:

- emessa il 30 aprile 2018;

- ricevuta il 3 maggio 2018;

secondo la tesi interpretativa più “distensiva” (e in linea con quanto previsto del D.P.R. 100/1998), il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dal mese di aprile 2018 (*dies a quo* “esercitabile”), e fino alla DAI 2019 relativa al 2018.

Diversamente, nell’ipotesi in cui la fattura sia stata:

- emessa il 30 aprile 2018;

- ricevuta il 17 maggio 2018;

il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dal mese di maggio 2018 (*dies a quo* “esercitabile”), e fino alla DAI 2019 relativa al 2018.

## Recupero dell’IVA nell’ipotesi di variazione in diminuzione

In vista della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017 (**30 aprile 2018**), va evidenziato che entro tale data va esercitata, da parte del fornitore, la facoltà di procedere con il recupero dell’IVA attinente alle variazioni in diminuzione relative ai seguenti fatti il cui presupposto è sorto nel corso dell’anno 2017:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;

- mancato pagamento in tutto o in parte a causa di **procedure concorsuali** o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose ovvero a seguito di un **accordo di ristrutturazione** dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-*bis* l.f. ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), l.f., pubblicato nel registro delle imprese;

- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Secondo l’ANC e Confimi è ragionevole ritenere che, nell’ipotesi in cui la nota di accredito da parte del fornitore sia emessa nel corso del 2018, ed entro i termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2017 (30 aprile 2018), l’IVA possa essere detratta dal fornitore nell’anno di emissione. Non è pertanto necessario procedere con la retro imputazione nell’anno in cui sorge il diritto (il 2017, nell’esempio di cui sopra) tramite la dichiarazione annuale.

Di conseguenza, sulla base di tale prospettazione, il 30 aprile 2018 può rappresentare sia il *dies a quo*, sia il *dies ad quem*.

*A cura della Redazione*